



## **Procedura Informativa – Whistleblowing Segnalazione di condotte illecite e relativa trattazione**

*adottata con delibera del CdA 13/12/2023 a norma del d.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937*

### **Sommario**

---

#### *Premessa normativa*

1. Segnalante meritevole di tutela
2. Segnalazione
  - 2.1. Oggetto della segnalazione
3. Canali di segnalazione
  - 3.1. Canale di segnalazione interno
    - 3.1.1. Gestione della segnalazione
  - 3.2. Canale di segnalazione esterno
  - 3.3. Divulgazione pubblica
  - 3.4. Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile
4. Forme di tutela del segnalante
  - 4.1. Riservatezza
  - 4.2. Tutela dalle ritorsioni
  - 4.3. Applicabilità delle misure di protezione
  - 4.4. Inversione dell’onere della prova
5. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante

#### *Aggiornamento*

*L’attività di Fontedir è ispirata a principi di sana e prudente gestione. Il Fondo condanna qualsiasi forma di condotta intimidatoria, ostile, degradante, umiliante o offensiva. I componenti degli organi collegiali, le risorse operative, le funzioni fondamentali si comportano con reciproco rispetto, nell’osservanza degli obblighi imposti dalla normativa e dei più elevati standard professionali.*

*Fontedir - CdA 15 dicembre 2020*



### *Premessa normativa*

*L'istituto del Whistleblowing costituisce strumento di prevenzione degli illeciti e manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione). La Direttiva (UE) n. 2019/1937 ha introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione di illeciti disciplinando la protezione dei whistleblower (informatori) all'interno dell'Unione e introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità alle normative nazionali, con tutela dei segnalanti in ogni settore, per favorire l'emersione degli illeciti.*

*Il d.lgs. 24/2023 (di seguito "il decreto") è il provvedimento attuativo della direttiva e raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato. La tutela è estesa ad un più ampio ventaglio di segnalazioni che contempla, oltre alle condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e alle misure integrative anticorruzione, anche le violazioni di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle amministrazioni pubbliche o degli enti privati.*

*Oltre al canale interno di segnalazione, i segnalanti possono avvalersi della facoltà di rivolgere segnalazioni esterne all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) o, in via residuale, di effettuare divulgazioni pubbliche su stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone ovvero con ricorso all'Autorità giudiziaria o contabile.*

*I fondi pensione rientrano nell'ambito di applicazione a prescindere dall'adozione del modello 231 e dal numero di occupati, in quanto espressamente richiamati dal decreto; trattandosi di enti privati con meno di 250 addetti la decorrenza è fissata al 17 dicembre 2023.*

Il presente documento ha l'obiettivo di mettere a disposizione dei soggetti che, in ragione della propria attività lavorativa siano venuti a conoscenza di condotte illecite, le informazioni sul canale, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni esterne, al fine di tutelare la riservatezza dei segnalanti (whistleblowers) in attuazione della norma citata.

## **1. Segnalante meritevole di tutela**

Il Whistleblower è "la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato".

Sono legittimate a segnalare le persone che prestano la loro attività nel contesto lavorativo del Fondo in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle



*autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);*

- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

## **2. Segnalazione**

È possibile presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

### **2.1. Oggetto della segnalazione**

Violazioni di disposizioni normative nazionali consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*reati presupposto; a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

Violazioni di disposizioni normative europee consistenti in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e



benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga che ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle sopra esposte e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità del Fondo.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi *irrilevanti* al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

### **3. Canali di segnalazione**

#### **3.1. Canale di segnalazione interno**

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna (v. *infra*).

La segnalazione può essere effettuata accedendo alla piattaforma disponibile all'indirizzo web: <https://www.fontedir.it/wb/wb.php>

Al termine dell'inserimento, il segnalante dovrà annotare la data e il Codice Identificativo (che identifica in modo univoco la segnalazione), prodotto dalla piattaforma web, che consentirà di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

In alternativa può essere indirizzata a

Fontedir

c.a. Whistleblowing Manager (Funzione di Revisione Interna del Fondo)

Corso d'Italia, 41 – 00198 Roma



attraverso:

- segnalazioni cartacee in busta chiusa;
- dichiarazioni verbali al Whistleblowing Manager e da questi riportate a verbale, che il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima e dovrà contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere: - circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - descrizione del fatto; - nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare gli/l'autori/e del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti; - eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

### **3.1.1. Gestione della segnalazione**

L'organo demandato a ricevere e gestire la segnalazione è il Whistleblowing Manager supportato dalle risorse interne, in possesso di specifica formazione, di volta in volta incaricate. Il Whistleblowing Manager valuterà caso per caso la condotta da intraprendere e i soggetti da coinvolgere, redigendo apposito verbale.

La piattaforma Web/la risorsa, in caso di segnalazioni non anonime, è tenuto a:

- a) rilasciare alla persona segnalante l'apposito codice per ricevimento della segnalazione (al termine della segnalazione) entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni (con richieste consultabili sulla piattaforma entro 30 giorni dall'inserimento);
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'organo valuta la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risultasse fondata, l'organo Responsabile provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati a:

- comunicare l'esito dell'accertamento agli organi collegiali;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e alla Commissione di Vigilanza.

In ogni caso ne predisporrà l'archiviazione in forma criptata.



Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto.

La piattaforma web predisposta dal Fondo consente di acquisire, anche in maniera anonima, sia una segnalazione propria sia una segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell' "Informativa Privacy", presente sul sito internet di Fontedir alla pagina dedicata al Whistleblowing, in cui è pubblicata la presente Procedura.

### **3.2 Canale di segnalazione esterno**

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC. La segnalazione all'Autorità è possibile esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni (art. 6 del decreto):

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il decreto ha attribuito all'ANAC il potere/dovere di adottare le linee guida relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, riesaminata almeno una volta ogni tre anni.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta attraverso la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Sul sito di ANAC è disponibile l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).

L'ANAC potrà applicare al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie:



- da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o queste non siano adeguate;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

### **3.3. Divulgazione pubblica**

Il segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni (art. 15 del decreto):

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Divulgare pubblicamente significa: *«rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».*

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere (viene infatti valorizzata la buona fede del segnalante al momento della segnalazione),

### **3.4. Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**

Al segnalante è riconosciuta la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali di segnalazione interna o di



segnalazione esterna è comunque tenuto - ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p. - all'obbligo di denunciare, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di reato procedibili d'ufficio.

Le Autorità presso le quali è sporta denuncia sono tenute, anch'esse, al rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e sulla tutela del contenuto delle segnalazioni previste dal decreto.

## **4. Forme di tutela del segnalante**

### **4.1. Riservatezza**

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

#### Divieto di rivelare l'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La tutela dell'identità del segnalante è prevista anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare.

#### È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

### **4.2. Tutela dalle ritorsioni**

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*.

L'art. 17, comma 4, del decreto contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione





pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

### **4.3 Applicabilità delle misure di protezione**

Le misure di protezione previste dal capo III del decreto sono estese anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **4.4. Inversione dell'onere della prova**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del decreto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

## **5. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante**

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.



### *Aggiornamento*

Per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle best practices emergenti, la presente procedura è sottoposta a revisione periodica.